1102

Die xvij Novembris M. D. xvij

Mag.ci D.ni octo Practice Reipub. florentine etc. Viatis Viandis etc. et obtento partito etc. Deliberaverunt

Che per lo advenire li homini descripti nella loro ordinanza debbino havere le exemptioni che qui di sotto distinctamente si dichiarono etc.

Che tutti li descripti possino portare arme di giorno come soldati per tutto il dominio fiorentino, excepto in la città di Firenze et di nocto ne sieno puniti come se non fussino descripti et sanza privilegio alcuno

Item accadendo che alcuno de' descripti venissi ad qualche inimicitia con alcuno, che non fussi descripto voliamo che in tal caso non possi nè li sia lecito portare arme prima tra lui et l'altra parte non seguì o pace, o tregua, et contrafacendo sia punito dal rettore come sarà ciascuno altro privato che non fussi descripto

Item che nessuno possa fare spalle, o accompagnare con arme alcuno che havessi briga, o inimicitia con altri, et ogni volta che si contrafacessi a questo, voliamo che sieno alla obedientia et commandamenti circa di non portare arme del rettore al quale sarà sotto posto, non altrimenti che li altri che non sono nella ordinanza

Item che sieno obligati tenere le arme consegnate loro dal publico netto et ordinate et in quello ordine li furono consegnate et dato tempo x d. giorni a chi non le havessi, o le havessi male in ordine a provvederle et assettarle nel modo sopradetto, in su la prima rassegna la quale si debba fare alla presentia del rettore, et constabile di quella tale battaglia et chi mancassi delle sopradette cose sieno statim gravati in £ x per corsaletto et scop.to: et £ ½ per il petto

Item che in tempo di guerra non possino pigliare soldo da nessuno sanza

expressa licentia delli Sig.ri otto et che sieno obligati observare
tutti li altri oblighi per li capitoli della ordinanza disposti —

Item si è loro concesso per contraposto della servitù loro che tutti li de-
scripti che hanno condennagioni ne sieno liberi excepti quelli
dove occorressi pace, et non la havessino come è detto nella ordinanza
dello stato passato, et quelli che si trovassino condennati dal 1514 in qua
debbino nondimeno fare fede del loro processo et pace

Item che nessuno che non sia descripto possa portare arme

Item concediamo loro essere exempti dalli factioni comuni per li proprii
persone loro, ne possino essere gravati per conto alcuno, in delle arme, o panni
della persona loro propria. Et venendo caso che infra loro descripti
facessino alteratione di parole, o quistione leggieri di che infra loro
medesimi ne facessino pace et ne volessino le parte stare alla fede
loro, li Cavalieri, o notarij delli Rectori non li possino constringere al pa-
gamento delli otto grossi che domandono per fare contracto, ma vedasi con-
tentando dello accordo sieno contenti, come era loro concesso nello stato
passato —

Item che li conestabili vadino alle stanze loro per habitarvi continuamente
et di quivi non partino senza licentia del mag.co delli S.ri otto ne possino
descrivere, o cassare alcuno di loro auctorità, ma trovando huomini
sufficienti che volontariamente voglino exercitarsi le arme ne dieno
notitia al mag.to ne possino permutare armi ad nessuno delli descripti
ma servinsi con quelle arme che li sono consegnate, ne levare e loro
compagnia, o farsi servire in factioni d'altri che delli huomini descripti
et armati —

Item che li Caporalli delle battaglie sieno obligati tenere diligente
conto delle arme et homini descripti, et quelle mancassino per loro di-
fecto satisfare di loro proprio
Item che alli connestabili et Caporalli li sia facto pagare la taxa
ordinaria dal di della nuova condotta loro fino ad questo di
non obstante
Domini [illegible] Marinarius Conducte ordinate Florentine [illegible]

1965 (A45185) BA Gen 5

Lea 411